

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 febbraio 2006

concernente l'aiuto finanziario della Comunità ad alcuni laboratori comunitari di riferimento nel settore della sanità pubblica veterinaria (rischi biologici) per l'anno 2006

[notificata con il numero C(2006) 328]

(I testi in lingua francese, inglese, olandese e spagnola sono i soli facenti fede)

(2006/142/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 28, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 90/424/CEE stabilisce che la Comunità contribuisca a rendere più efficace il sistema dei controlli veterinari tramite la concessione di un aiuto finanziario ai laboratori di riferimento. Qualsiasi laboratorio di riferimento designato tale in conformità della normativa veterinaria comunitaria può beneficiare di un aiuto comunitario a certe condizioni.
- (2) Il regolamento (CE) n. 156/2004 della Commissione, del 29 gennaio 2004, relativo all'assistenza finanziaria della Comunità ai laboratori comunitari di riferimento ai sensi dell'articolo 28 della decisione 90/424/CEE ⁽²⁾ stabilisce che il contributo finanziario della Comunità è concesso allorché i programmi di lavoro approvati siano stati efficacemente condotti a termine e che i beneficiari abbiano fornito tutte le informazioni necessarie entro certe scadenze.
- (3) La Commissione ha esaminato i programmi di lavoro e le corrispondenti stime di bilancio presentati dai laboratori comunitari di riferimento per l'anno 2006.
- (4) Di conseguenza, il contributo finanziario della Comunità va concesso ai laboratori comunitari di riferimento designati ad espletare le funzioni e i compiti di cui al regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali ⁽³⁾ e al regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del

22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili ⁽⁴⁾.

- (5) Oltre all'aiuto finanziario della Comunità un ulteriore aiuto andrebbe garantito per l'organizzazione di seminari negli ambiti di responsabilità dei laboratori comunitari di riferimento.
- (6) Il regolamento (CE) n. 156/2004 fissa i criteri di ammissibilità per i seminari organizzati dai laboratori comunitari di riferimento. Esso limita anche l'assistenza finanziaria a un massimo di 30 partecipanti a simposi. Deroche a tale limite sono concesse a un laboratorio comunitario di riferimento che necessiti aiuto per consentire l'intervento di più di 30 partecipanti al fine di garantire un risultato ottimale dei suoi simposi.
- (7) Al Laboratorio de Biotoxinas Marinas, Agencia Española de Seguridad Alimentaria (Ministerio de Sanidad y Consumo), di Vigo, Spagna, designato quale laboratorio comunitario di riferimento per il controllo delle biotossine marine ai sensi del regolamento (CE) n. 882/2004, è stato chiesto di aggiungere al suo programma di lavoro annuale un progetto a sostegno dell'elaborazione di una politica e una legislazione comunitarie in tema di sicurezza alimentare relative al settore della determinazione e del monitoraggio delle biotossine marine, in cui si tenga particolarmente conto dell'elaborazione di norme per il rilevamento delle biotossine marine onde disporre di metodi di rilevamento alternativi.
- (8) Conformemente all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽⁵⁾, le misure veterinarie e fitosanitarie eseguite secondo le norme comunitarie sono finanziate nell'ambito della sezione Garanzia del Fondo europeo di orientamento e di garanzia agricola. A fini di controllo finanziario si applicano gli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 1258/1999.
- (9) Le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/53/CE (GU L 29 del 2.2.2006, pag. 37).

⁽²⁾ GU L 27 del 30.1.2004, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) 1974/2005 della Commissione (GU L 317 del 3.12.2005, pag. 4).

⁽⁵⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Aiuto finanziario alla Spagna per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui al regolamento (CE) n. 882/2004

1. La Comunità concede un aiuto finanziario alla Spagna per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 32 della decisione n. 882/2004/CEE, da eseguirsi ad opera del «Laboratorio de Biotoxinas Marinas, Agencia Española de Seguridad Alimentaria (Ministerio de Sanidad y Consumo)», di Vigo, Spagna, per il monitoraggio delle biotossine marine.

L'aiuto finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 360 000 EUR per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006.

Nei limiti dell'importo massimo di cui al secondo comma e fatti salvi i limiti di tempo previsti dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 156/2004, un importo di 140 000 EUR è riservato al progetto finalizzato alla produzione di materiali di riferimento per il rilevamento di saxitossina e simili, acido okadaico e simili, azaspiracid, pectenotossine, palytossina, spirolidi e yessotossina; tale importo è versato direttamente al laboratorio di riferimento di Vigo per il monitoraggio delle biotossine marine alle seguenti condizioni:

- a) presentazione di relazioni intermedie a scadenza mensile relative all'andamento del progetto;
- b) presentazione di una relazione finale entro e non oltre il 31 dicembre 2006;
- c) presentazione entro il 31 marzo 2007 di una relazione di sintesi finale corredata dei documenti giustificativi relativi alle spese sostenute.

2. Al di là del massimale di cui al paragrafo 1, la Comunità concede un aiuto finanziario alla Spagna per l'organizzazione di un seminario ad opera del laboratorio di cui al paragrafo 1. L'importo massimo fissato a tal fine è di 30 000 EUR.

Articolo 2

Aiuto finanziario alla Francia per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui al regolamento (CE) n. 882/2004

1. La Comunità concede un aiuto finanziario alla Francia per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 32 del regolamento (CE) n. 882/2004, da realizzarsi ad opera del Laboratoire d'Etudes et de Recherches sur la Qualité des Aliments et sur les Procédés Agro-alimentaires dell'Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments, Maisons-Alfort, Francia, per l'analisi e il controllo del latte e dei prodotti a base di latte.

L'aiuto finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 145 000 EUR per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006.

2. Al di là del massimale di cui al paragrafo 1, la Comunità concede un aiuto finanziario alla Francia per l'organizzazione di un seminario ad opera del laboratorio di cui al paragrafo 1. L'importo massimo fissato a tal fine è di 27 000 EUR.

Articolo 3

Aiuto finanziario ai Paesi Bassi per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui al regolamento (CE) n. 882/2004

1. La Comunità concede un aiuto finanziario ai Paesi Bassi per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 32 del regolamento (CE) n. 882/2004, da realizzarsi ad opera del Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), di Bilthoven, Paesi Bassi, per quanto riguarda le analisi e i test sulle zoonosi (salmonella).

L'aiuto finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 305 000 EUR per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006.

2. Al di là del massimale di cui al paragrafo 1 la Comunità concede un aiuto finanziario ai Paesi Bassi per l'organizzazione di un seminario ad opera del laboratorio di cui al paragrafo 1. L'importo massimo fissato a tal fine è di 28 000 EUR.

Articolo 4

Aiuto finanziario al Regno Unito per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui al regolamento (CE) n. 882/2004

1. La Comunità concede un aiuto finanziario al Regno Unito per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 32 del regolamento (CE) n. 882/2004/CE da realizzarsi ad opera del laboratorio del Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science, di Weymouth, Regno Unito, per il monitoraggio della contaminazione virale e batteriologica dei molluschi bivalvi.

L'aiuto finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 263 000 EUR per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006.

2. Al di là del massimale di cui al paragrafo 1 la Comunità concede un aiuto finanziario al Regno Unito per l'organizzazione di un seminario ad opera del laboratorio di cui al paragrafo 1. L'importo massimo fissato a tal fine è di 30 000 EUR.

Articolo 5

Aiuto finanziario al Regno Unito per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui al regolamento (CE) n. 882/2004

1. La Comunità concede un aiuto finanziario al Regno Unito per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui al capitolo B dell'allegato X al regolamento (CE) n. 999/2001, da realizzarsi ad opera della Veterinary Laboratories Agency di Addlestone, Regno Unito, per la sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili.

L'aiuto finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 731 000 EUR per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006.

2. Al di là del massimale di cui al paragrafo 1 la Comunità concede un aiuto finanziario al Regno Unito per l'organizzazione di seminari ad opera del laboratorio di cui al paragrafo 1. L'importo massimo fissato a tal fine è di 70 000 EUR.

3. In deroga all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 156/2004, il laboratorio di cui al paragrafo 1 può chiedere un'assistenza finanziaria per l'intervento di un massimo di 50 partecipanti a uno dei suoi seminari di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

Articolo 6

Destinatari

Il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Regno dei Paesi Bassi e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione